



CITTA' DI RONCADE

Provincia di Treviso

ORIGINALE

ORDINANZA N. 102 DEL 10-11-2009

Reg. Ord. 102

Ufficio: POLIZIA LOCALE

Oggetto: ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' DI 30 KM/H IN VIA BELVEDERE STRADA BIANCA.

IL SINDACO

Viste le lamentele verbali pervenute a questa Amministrazione da parte di cittadini residenti in via Belvedere, strada bianca, riguardo al frequente passaggio di veicoli che nel percorrere la citata via non mantengono una velocità adeguata alle caratteristiche della strada con potenziale pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose;

Tenuto conto che la citata via Belvedere è caratterizzata da una carreggiata di dimensioni ridotte, con manto in ghiaino, pianeggiante, con unica corsia destinata al doppio senso di circolazione, fiancheggiata da numerose abitazioni civili e priva di marciapiedi su entrambi i lati;

Ritenuto opportuno, in relazione alle caratteristiche della via, limitare la velocità dei veicoli in transito per maggior sicurezza dei pedoni, dei velocipedisti e dei residenti, istituendo il limite massimo di velocità di 30 km/h;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.L.vo 30.04.1992, nr. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della strada D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto lo Statuto del Comune;

ORDINA

- l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h per tutti i veicoli lungo la Via Belvedere, strada bianca;

DISPONE

- il Settore Tecnico Comunale è incaricato di disporre l'apposizione della necessaria segnaletica stradale verticale, conforme al vigente Nuovo Codice della Strada (D.Lgs n. 285/1992), nonché al relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (d.P.R. n. 495/1992);

- Gli Ufficiali ed Agenti di cui all'art. 12 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dalle norme del Nuovo Codice della Strada.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali e con pubblicazione all'albo pretorio da parte dell'ufficio MESSI del Comune di Roncade.

Avverso la presente ordinanza che dispone la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3° del D.L.gs. nr. 285/1992, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. 495/1992.

Avverso il presente provvedimento di ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al T.A.R. del Veneto, ai sensi della Legge 06/12/1971, nr. 1034, ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, nr. 1199.

A norma della legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è questo Ufficio di Polizia Locale.



L'ASSESSORE DELEGATO

Geromel Geom. Guido

→ AL SETTORE AFFARI GENERALI
AL SETTORE TECNICO
ALL'UFFICIO MESSI

SEDE MUNICIPALE
SEDE DISTACCATA
SEDE MUNICIPALE